



## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

- **Codice della proposta:** COM(2022) 109 final del 08/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0075(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

- *Il quadro normativo è rappresentato dal Regolamento generale UE n. 1303/2013.*
- *La proposta mira in primo luogo a fornire una risposta all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa e all'impatto che ne deriva sull'Unione europea e in particolare su diverse sue regioni orientali; secondariamente a fornire una risposta all'impatto prolungato della pandemia di COVID-19 sull'UE nel suo complesso.*

*La proposta "Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa" – CARE interviene a seguito dell'emergenza umanitaria causata in Europa dal conflitto armato in atto tra Russia e Ucraina. A fronte di un ingente numero di profughi e sfollati in fuga dall'Ucraina, la maggior parte dei quali bambini, la Commissione Europea intende agevolare le iniziative di sostegno attivate dagli Stati Membri mediante le seguenti modifiche regolamentari:*

- *a copertura delle spese certificate nell'anno contabile 2021-2022, è prevista la proroga della possibilità di ottenere un tasso di cofinanziamento dei Programmi Operativi del 100% dal bilancio dell'UE;*
- *la modifica di alcuni elementi dei Programmi Operativi, finalizzata a fronteggiare l'emergenza, non necessita di essere approvata da una decisione della Commissione, anche con riguardo alle nuove tabelle finanziarie risultanti dall'applicazione del tasso di cofinanziamento del 100%;*
- *sono ammissibili a far data dal 24 febbraio 2022 le spese sostenute per le operazioni rientranti nell'ambito del FSE e del FEAD che favoriscono la capacità di risposta alla crisi umanitaria;*
- *è prevista la possibilità di sostenere i rifugiati mediante tipologie di operazioni FESR seppur finanziate dal FSE e con delle semplificazioni in materia di monitoraggio delle stesse.*

#### A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

<b>1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica</b>
<p><i>La proposta rispetta il principio di attribuzione di cui all'art. 5, paragrafo 2 del TUE, rientrando la "coesione economica, sociale e territoriale" nelle competenze conferite all'Unione a norma dell'art. 4, paragrafo 2, lettera c) del TFUE.</i></p> <p><i>La base giuridica è correttamente individuata nell'art. 175, comma 3 del TFUE che consente l'adozione da parte del Parlamento europeo e dal Consiglio, secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, di azioni specifiche rivelatesi necessarie al di fuori dei Fondi a finalità strutturale.</i></p>
<b>2. Rispetto del principio di sussidiarietà</b>
<p><i>La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica nell'ambito della politica di coesione economica, sociale e territoriale dell'UE, perseguendo dunque obiettivi aventi portata ed effetti di rilevanza europea.</i></p> <p><i>La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea mira ad agevolare l'uso, da parte degli Stati membri e delle regioni, delle risorse della politica di coesione e del FEAD a sostegno delle misure per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia e a prevedere una deroga alle normali norme di cofinanziamento attualmente applicabili al fine di consentire la flessibilità necessaria a mobilitare le risorse di investimento esistenti per far fronte agli effetti diretti e indiretti della crisi sanitaria pubblica senza precedenti nel contesto della pandemia di COVID-19.</i></p>
<b>3. Rispetto del principio di proporzionalità</b>
<p><i>La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto questa si limita agli emendamenti necessari per permettere agli attori coinvolti nell'implementazione del FSE e del FEAD di fornire un sostegno di emergenza alle persone in fuga dall'Ucraina.</i></p> <p><i>La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto costituisce una modifica eccezionale e puntuale che non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di agevolare l'uso delle risorse della politica di coesione e del FEAD a sostegno delle misure per far fronte alle sfide migratorie in seguito all'aggressione militare da parte della Russia, nonché di offrire la possibilità di un cofinanziamento del 100 % per mobilitare investimenti in risposta a una crisi generalizzata di salute pubblica che si ripercuote negativamente sulla crescita delle regioni e delle imprese e sul benessere della popolazione in generale e per evitare perturbazioni nel sostegno agli indigenti.</i></p>

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
<p><i>La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva considerata la necessità di interventi normativi immediati volti a mobilitare l'assistenza e l'inclusione sociale a favore dei rifugiati ucraini. In particolare, la conferma da parte della Commissione di accordare maggiore liquidità agli Stati Membri favorisce la sostenibilità della risposta umanitaria in contesti socioeconomici ancora in fase di ripresa dalla recentissima emergenza sanitaria da Covid-19.</i></p> <p><i>Inoltre, la proposta accresce la flessibilità nell'utilizzo dei fondi e alleggerisce le sofferenze dei bilanci nazionali attraverso la possibilità di fruire del cofinanziamento al 100%.</i></p> <p><i>Il progetto è da considerarsi di particolare urgenza giacché fronteggia una crisi di rifugiati che cresce rapidamente.</i></p>
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
<p><i>Le disposizioni contenute nel progetto, nella misura in cui intervengono nella salvaguardia dalla deprivazione materiale grave e dall'esclusione sociale delle persone in fuga dalla guerra, concorrono alla tutela dell'interesse nazionale in materia di livelli essenziali delle prestazioni</i></p>

*concernenti i diritti sociali.*

**3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

*Non si ravvisano nella proposta elementi di criticità tali da richiedere un intervento di modifica della stessa.*

**C. Valutazione d'impatto**

**1. Impatto finanziario**

*La proposta non comporta oneri aggiuntivi a carico del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie.*

**2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

*Nessuno.*

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*Nessuno.*

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

*Nessuno.*

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

*Nessuno.*

**Altro**

*N/a.*

## Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

### Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 e del regolamento (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l'azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)

- **Codice della proposta:** COM(2022) 109 final del 08/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0075(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento  (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Reg. (UE) 1303/2013 - Art. 25 bis	Nessuna	N/a.
Reg. (UE) 1303/2013 - Art. 65, par. 10	Nessuna	N/a.
Reg. (UE) 1303/2013 - Art. 98	Nessuna	N/a.
Reg. (UE) 223/2014 - Art. 9, par. 4	Nessuna	N/a.
Reg. (UE) 223/2014 - Art. 20	Nessuna	N/a.
Reg. (UE) 223/2014 - Art. 22, par. 4	Nessuna	N/a.

Roma, 4 aprile 2022

**IL REFERENTE PER L' INFORMAZIONE QUALIFICATA**

**Dott.ssa Silvia Maria Lagonegro**